

Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 1175 del 2 marzo 2009, Pres. Varrone, Rel. De Michele. W.M. - Ministero dell'interno.

Massima e/o decisione:

Sul ricorso in appello n. 5732/04, proposto dal signor W. M., rappresentato e difeso dagli Avvocati G. Barbini e B. Colaleo ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro, n. 13; contro

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, sezione I, n. 783/04 del 27.2.2004, notificata il 25.3.2004;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 20 gennaio 2009, il Consigliere Gabriella De Michele;

Uditi, l'Avv. Manzi per delega di Barbini e l'Avv. dello Stato Borgo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO

Con atto di appello notificato il 25.5.2004 si impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, sezione I, n. 783/04 del 27.2.2004, notificata il 25.3.2004, con la quale si respingeva il ricorso del signor W. M., di nazionalità eritrea, avverso il diniego di concessione al medesimo della cittadinanza italiana, per reddito ritenuto insufficiente, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 25.11.1989, n. 382, convertito in legge 25.1.1990, n. 8.

Nella citata sentenza si rileva che il parametro indicato nella predetta normativa non appare irragionevole, "in quanto legato all'obiettivo, di pubblico interesse, del contenimento della spesa nazionale sanitaria", con ulteriore insussistenza di specifiche allegazioni probatorie, circa i redditi di cui usufruirebbero i familiari del soggetto interessato.

In sede di appello, viene viceversa sottolineato come l'art. 9 della legge n. 91/92 preveda un unico requisito per la concessione della cittadinanza italiana: la residenza in Italia da almeno dieci anni (tranne eccezioni non rilevanti nel caso di specie); la pure ampia discrezionalità dell'Amministrazione, inoltre, non potrebbe superare gli unici parametri dettati, in materia di reddito, dall'art. 29 (comma 3, lettera b) del D.Lgs n. 286/1998, ovvero il "reddito annuo non inferiore all'importo dell'assegno sociale", ritenuto sufficiente per il ricongiungimento familiare

Il signor W. risulterebbe in possesso di quest'ultimo requisito, anche a prescindere da un maggior reddito del nucleo familiare, sul quale sarebbero stati forniti - ed ignorati dal primo Giudice - adeguati supporti probatori. L'Amministrazione appellata, costituitasi in giudizio, si è limitata a depositare il 18.12.2008 documentazione non pertinente (all'interno di una cartella, riferita alla causa

"W. M.", infatti, si rinviengono atti riferiti al cittadino romeno B. T., interessato alla regolarizzazione ex lege n. 222/2002, legge richiamata anche in una breve memoria dell'Avvocatura, col nome esatto dell'attuale appellante, ma senza alcun riferimento all'effettiva situazione dedotta in giudizio).

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che l'appello sia meritevole di accoglimento, risultando fondata l'argomentazione difensiva, riferita all'avvenuta emanazione del diniego in base ad un parametro non previsto dalla legge, con sostanziale violazione della normativa di riferimento.

Tale normativa, contenuta nella legge 5.2.1992, n. 91, prevede infatti - all'art. 9 - i presupposti per la richiesta di rilascio della cittadinanza italiana (fra cui al comma 1, lettera f - per quanto qui interessa - la residenza da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica); nell'art. 6 della medesima legge, poi, sono elencate cause preclusive per l'acquisto della medesima cittadinanza, in connessione a condanne penali o comprovati motivi, inerenti alla sicurezza della Repubblica. Anche in presenza dei requisiti di cui al citato art. 9, ed in assenza delle ragioni ostative enunciate nel precedente art. 6 della legge n. 91/1992, tuttavia, la cittadinanza italiana "può" essere concessa (art. 9 cit., comma 1), sulla base di valutazioni che la giurisprudenza ha definito "altamente discrezionali" e, proprio in quanto tali, correlative ad un interesse legittimo, la cui violazione rientra nella cognizione del Giudice Amministrativo ([Cons. St., sez. VI, 2.11.2007, n. 5680](#) e [8.8.2008, n. 3907](#)).

La discrezionalità in questione, d'altra parte, non può che tradursi in un apprezzamento di opportunità, circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale: quanto sopra, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprevedibilità di condotta. I limiti della valutazione in questione, d'altra parte, non possono essere che quelli generalmente riconosciuti, in tema di esercizio di poteri discrezionali, necessariamente orientati all'effettuazione delle migliori possibili scelte, per l'attuazione dell'interesse pubblico nel caso concreto. Una attuazione - quella appena indicata - che risulterebbe con ogni evidenza non perseguibile, in caso di palese incongruità del processo valutativo, o di erronea conoscenza della situazione di fatto, come da tempo chiarito da una consolidata giurisprudenza. Nella situazione in esame, il Collegio ritiene che il provvedimento contestato non rispetti i parametri di congruità e adeguato apprezzamento dei fatti, in termini logicamente rapportabili alla decisione da assumere. Nel caso di specie, infatti, numerosi elementi concorrono ad evidenziare un esame frettoloso e incompleto della domanda di concessione della cittadinanza, presentata da un cittadino eritreo, regolarmente residente in Italia dal 1979, con documentata attività lavorativa come domestico, convivente con la moglie impegnata in uguale attività e con due figli pure stabilmente occupati (uno come operaio, l'altro come meccanico); la situazione del nucleo familiare in questione risultava puntualmente documentata, sul piano del reddito dei singoli componenti del nucleo in questione, della stabile residenza degli stessi dal 1984 a

Milano e dell'assenza di qualsiasi precedente penale del soggetto proponente dell'istanza. Quest'ultimo, tuttavia, ha visto respingere la propria domanda mediante un provvedimento in cui - a significativa dimostrazione di noncuranza nell'esame dei documenti prodotti - si attribuisce al medesimo sesso femminile, con ulteriore valutazione delle sole condizioni di reddito, di entità tale da esentare dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 25.11.1989, n. 382, convertito con modificazioni in legge 25.1.1990, n. 8, con ulteriore apodittica affermazione del fatto che "l'interessata risulta disporre di insufficienti mezzi di sostentamento". Entrambe le argomentazioni, in effetti, appaiono tali da suscitare perplessità: la prima, poiché riferita ad un dato (ammissione senza spese al SSN) che - ove sussistente per un soggetto, dopo oltre vent'anni di lavoro regolare in Italia - sembrerebbe logico assumere come equo intervento di sostegno sociale e non quale fattore discriminante, per non accogliere il soggetto in questione nella comunità nazionale (qualora in tale comunità il medesimo risultasse, per ogni altro verso, stabilmente e proficuamente integrato); l'altra circostanza (insufficienti mezzi di sostentamento, per un reddito imponibile documentato, per l'anno 2001, di Lire 11.241.100) non poteva infine essere affermata, senza alcuna considerazione per le condizioni di vita dell'intero nucleo familiare, documentalmente composto da lavoratori, in un contesto abitativo e di stabilizzazione tale, da indurre a ritenere sussistente una piena integrazione nel tessuto sociale, tenuto conto anche dell'assenza di qualsiasi precedente condotta del diretto interessato, suscettibile di penalizzazione. Non può indurre a diverse considerazioni la difesa dell'Amministrazione, che per evidente errore materiale - come già in precedenza ricordato - riferisce al signor W. M. un insussistente intento di emersione dal lavoro irregolare.

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l'appello debba essere accolto, con conseguente annullamento sia della sentenza appellata che del provvedimento, impugnato in primo grado di giudizio, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione; le spese giudiziali, da porre a carico della parte soccombente, vengono liquidate nella misura di €. 2500,00 (Euro duemilacinquecento/00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, ANNULLA sia la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, sezione I, n. 783/04 del 27.2.2004, sia il decreto del Ministro dell'Interno n. K10.60240, comunicato con nota prefettizia n. prot. 13.1.6412 in data 8.11.2003; CONDANNA l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di €. 2500,00 (Euro duemilacinquecento/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio.